

Oggetto: Risposta all'interpellanza, a risposta orale, n. 1400 del 2015

Si precisa, in primo luogo, che le vicende legate ai rapporti intercorsi tra la "Dirigente B", l'Unione Regionale delle Bonifiche Emilia – Romagna (URBER) e la Coldiretti non sono di competenza e non rivestono alcun interesse per la Regione; nel contempo si ritiene opinabile e discutibile sia il fatto di citare alcuni episodi senza alcun riscontro formale sia la scelta di contrassegnare con lettere – B, Z, H, G, T – persone fisiche come se tutti fossero a conoscenza della loro identità.

Nel merito della presunte irregolarità commesse del Consorzio di Bonifica di Piacenza, si precisa quanto segue.

Circa il contributo per il finanziamento di opere private, riportato alla lettera a) dell'interrogazione, la Regione – con note del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della Costa n. 7520 del 11 gennaio 2013 e n. 35848 del 8 febbraio 2013 – ha provveduto a diffidare il Consorzio di Bonifica di Piacenza invitandolo a provvedere alla correzione delle irregolarità rilevate dall'esame del bilancio preventivo 2013. Il Consorzio – con nota prot. 1305 del 14 febbraio 2013 – ha comunicato di avere recepito i rilievi evidenziati con le due citate note regionali e apportato le conseguenti modifiche al proprio bilancio.

Con riferimento all'aumento del contributo minimo, riportato alla lettera b) dell'interpellanza e rilevato in sede di esame del bilancio preventivo 2014, si sottolinea che la Regione, ai sensi dell'art. 49 della L.r. 6/2004, ha comunque approvato il bilancio del Consorzio. Questa situazione è stata peraltro oggetto, nel corso della precedente Legislatura, di una interrogazione a risposta scritta (n. 4838 del 6 dicembre 2013 a firma del Consigliere Stefano Cavalli); l'Assessore competente, con propria nota PG/2014/35549 del 7 febbraio 2014, ha ribadito che tutti i Consorzi di Bonifica hanno definito il minimo di contribuzione sulla base della Delibera della Giunta regionale n. 2233 del 26 maggio 1992 "Approvazione dei criteri per la formulazione dei Piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili, predisposti dalla commissione consultiva per le bonifiche" che prevedeva testualmente "Quando l'importo del contributo dovuto da un consorzio, calcolato in sede di riparto, risulti di entità inferiore rispetto ai costi di tenuta e aggiornamento presso il consorzio della posizione catastale e di esazione dei contributi, l'importo stesso dovrà essere determinato nella misura del contributo minimo definito in base ai predetti costi". La prassi di incrementare la soglia dei contribuenti al minimo anche oltre a quella rappresentata dalle spese di riscossione è stata introdotta da tutti i Consorzi regionali in una fase in cui gli stessi, rivendicando l'autonomia funzionale e, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, provvedevano all'attuazione delle disposizioni. Con la L.R. 7/2012 la Regione ha modificato radicalmente la materia, prevedendo il superamento del concetto di contributo minimo. In ogni caso si ritiene che dalla vigenza dei prossimi Piani di classifica, tutti i Consorzi operanti sul territorio regionale dovranno esigere il contributo di bonifica sulla base del beneficio ricevuto dagli immobili, senza l'applicazione di un "minimo di contribuzione".

Per quanto attiene l'ulteriore presunta irregolarità segnalata nell'interrogazione a seguito dell'organizzazione del convegno connesso all'inaugurazione dell'opera irrigua "Agazzano – Battibò", si precisa che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, soggetto che ha finanziato l'opera e unico competente in materia di controllo delle spese sostenute, non ha formalizzato alcuna obiezione sulla natura dell'evento e sulla copertura dei costi, imputati alla voce "Spese generali" del progetto medesimo, sostenuti dal Consorzio.

Infine, in merito alle asserite dichiarazioni verbali di funzionari regionali, ancora citati con lettere dell'alfabeto e delle quali non esiste corrispondenza formale, sull'eventuale commissariamento del Consorzio, si ricorda che questo istituto, regolamentato dalla L.r. 42/1984, articolo 20 – prevede un primo passaggio rappresentata dalla formalizzazione della relativa diffida al Consorzio – come è avvenuto per il caso riportato alla lettera a) dell'interpellanza – alla quale, qualora il Consorzio non ottemperi a quanto richiesto, segue il Commissariamento.